

PREMESSA

L'efficienza energetica rappresenta uno dei modi più efficaci dal punto di vista economico per

- rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico*
- ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti.*

Sotto molti aspetti, può quindi essere considerata la maggiore risorsa energetica dell'Europa.

Circa il 40% del consumo finale di energia è assorbito da case, uffici pubblici e privati, negozi e altre categorie di edifici. Nelle abitazioni civili, due terzi della percentuale sono di fatto utilizzate per il riscaldamento degli ambienti.

PREMESSA

Il miglioramento dell'efficienza energetica comporta vantaggi per l'insieme dell'economia europea e ancor di più per lo sviluppo a livello locale.

Si calcola che i benefici diretti dei risparmi energetici, qualora fosse raggiunto l'obiettivo della riduzione del 20% nel 2020, saranno pari a 220 miliardi di euro l'anno.

Il potenziale di risparmio energetico non ancora sfruttato è perciò particolarmente ampio ed i benefici economici indiretti potrebbero essere elevati.

PREMESSA

La legislazione comunitaria sull'efficienza energetica, concepita per migliorare considerevolmente l'efficienza nei principali settori del consumo energetico, fornisce il quadro definendo obblighi giuridici in una serie di direttive e affidandone l'attuazione agli Stati membri.

Le Direttive di riferimento sono:

- la 2002/91/CE (ufficialmente abrogata dall'01/02/2012)*
- la 2010/31/UE.*

Il recepimento da parte di parecchi Stati membri è stato lento e l'attuazione, a livello nazionale, diseguale.

Il Governo italiano ha emanato una legge per il recepimento della Direttiva 2002/91/CE: il D.Lgs. 19/08/2005 n.192, entrato ufficialmente in vigore l'8 ottobre 2005, corretto l'anno successivo con il D.Lgs. 311/2006.

PREMESSA

Con questi provvedimenti è stata costituita una cornice normativa all'interno della quale le Regioni potevano esplicitare le loro competenze, sviluppare specificità e cogliere opportunità proprie dei loro contesti (ciò anche grazie alla modifica del Titolo V della Costituzione che rende l'energia materia concorrente tra Stato e Regioni, v. quali rif.ti: D.Lgs. 31/03/1998, n.112; D.Lgs. 192/2005, art. 17).

Ciò ha portato, di fatto, ad una difficile gestione delle procedure in campo energetico.

Una delle criticità dei decreti legislativi citati è stata infatti la previsione di vari decreti attuativi a cui si è aggiunta la libera iniziativa delle Regioni.

PREMESSA

Si è poi aggiunto il D.Lgs. 30/05/2008, n.115 che, oltre a recepire la Direttiva europea 2006/32/CE (recentemente abrogata dalla Direttiva 2012/27/UE), concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della altra Direttiva, la 93/76/CEE del Consiglio, integrava le disposizioni del D.Lgs. 192/2005 decretando che, nell'attesa dei suoi provvedimenti attuativi, vadano applicate le disposizioni contenute nell'Allegato III, arrecante disposizioni concernenti le metodologie di calcolo e i requisiti che devono possedere i soggetti abilitati alla certificazione energetica.

PREMESSA

Nell'agosto 2008, con la Legge 6/08/2008 n.133, nel percorso dell'applicazione della certificazione energetica si fa purtroppo un passo indietro; vengono infatti abrogati, a partire dal 22/08/2008, i commi 3 e 4 dell'art.6 del D.Lgs. 192/2005.

Tali commi prevedevano l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica all'atto notarile in caso di compravendita o locazione di un immobile.

Non decadeva in ogni caso l'obbligo della consegna, da parte del soggetto venditore, dell'attestato di certificazione energetica all'acquirente dell'immobile.

Art. 6.

*Certificazione energetica degli edifici
di nuova costruzione*

.....
3. Nel caso di compravendita dell'intero immobile o della singola unità immobiliare, l'attestato di certificazione energetica è allegato all'atto di compravendita, in originale o copia autenticata.

4. Nel caso di locazione, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.

PREMESSA

*Nel 2009 viene pubblicato il **D.P.R. n.59**, che definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, oltre le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli impianti termici per la climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici; vengono quindi indicate univocamente le procedure di calcolo nazionali.*

*Nello stesso anno viene in ultimo pubblicato il **D.M. 26/06/2009** «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici» (entrato ufficialmente in vigore il 25/07/2009). È questo il momento in cui la certificazione energetica vera, cioè quella eseguita da un soggetto indipendente come previsto dalla direttiva EPBD, viene resa obbligatoria su tutto il territorio nazionale..*

PREMESSA

Più avanti viene pubblicato il D.Lgs. 28/2011, attuativo della Direttiva 2009/28/CE (sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) che, relativamente alla certificazione energetica, modifica il D.Lgs. 192/005, introducendo all'art. 13 l'obbligo, a partire dall'01/01/2012, di riportare su tutti gli annunci commerciali di vendita l'indice di prestazione energetica contenuto nell'ACE.

Dispone altresì che, nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, venga inserita una clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione inerente alla certificazione energetica degli edifici.

PREMESSA

Art. 13

Certificazione energetica degli edifici

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

«c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione; »

b) all'articolo 6, comma 1-bis, sono soppresse le parole: "con riferimento al comma 4";

c) all'articolo 6, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
«2-ter. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unita' immobiliari e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unita' immobiliari gia' dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.

2-quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unita' immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.».

PREMESSA

Il 13/12/2012, sulla Gazzetta ufficiale n. 290, viene pubblicato il Decreto 22 novembre 2012 il quale modifica il D.M. 26 giugno 2009; tra gli aggiornamenti più importanti vi è, all'art. 2 comma 4, l'abrogazione del paragrafo 9 dell'allegato A concernente l'autodichiarazione in classe G del proprietario dell'immobile (opzione contestata già più volte dalla Commissione Europea con richiami e comunicati - vedi Procedura di infrazione).

Art. 2

Modifiche all'Allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009

4. Il paragrafo 9 dell'allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009 concernente la l'autodichiarazione del proprietario, e' abrogato.

9. Autodichiarazione del proprietario

Per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m² e ai soli fini di cui al comma 1bis, dell'articolo 6, del decreto legislativo, mantenendo la garanzia di una corretta informazione dell'acquirente, il proprietario dell'edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell'immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che:

- l'edificio è di classe energetica G;
- i costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto alti;

Entro quindici giorni dalla data del rilascio di detta dichiarazione, il proprietario ne trasmette copia alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.

N O R M A T I V A

.....da ricordare che

Legge n. 10/91

Art. 19. (Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia il quale ha l'obbligo di:
 - individuare le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia,
 - assicurare la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali,
 - predisporre i dati energetici di cui al comma 2.



Circolare 3 marzo '93 n. 226/F

(G.U. n. 56 del 9 marzo 1993)

NOTA: 1 TEP = 4,186 10¹⁰ J = 41860 MJ ≈ 11630 kWh

Legge n. 10/91

(Gazz. Uff. Suppl. Ord. n 13 del 16/01/1991)

Art. 30. (Certificazione energetica degli edifici)

1. **Entro novanta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica,, sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove è ubicato l'edificio la certificazione energetica dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.

..... e senza dimenticare i materiali?

~~* **DIRETTIVA 2005/32/CE** (EUP: Energy Using Products), detta anche “Ecodesign” e relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia;~~

~~* **D.Lgs 6 Nov.2007 N. 201** di recepimento;~~

già modificata da

* **DIRETTIVA 2008/28/CE** dell'11/03/2008 (che modifica la direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia,);

* **DIRETTIVA 2009/125/CE** del 31/10/2009

* **DECRETO 16/02/11 N. 15** di recepimento

OSSERVAZIONI dalla Direttiva 2002/91/CE - **DIRETTIVA 89/106/CE**

➤ Ai sensi della Direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21/12/88, l'edificio ed i relativi impianti avrebbero dovuto essere da tempo progettati e realizzati in modo da possedere 6 Requisiti essenziali applicabili alle opere e suscettibili di influenzare le caratteristiche tecniche di un prodotto; in particolare, un basso consumo di energia, tenuto conto delle condizioni climatiche del luogo e nel rispetto del benessere degli occupanti.

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i **PRODOTTI DA COSTRUZIONE (89/106/CEE)**.

La direttiva individua i sei requisiti essenziali a cui devono essere conformi le opere di costruzione:

1. resistenza meccanica e stabilità;
2. sicurezza in caso di incendio;
3. igiene, salute e ambiente;
4. sicurezza nell'impiego;
5. protezione contro il rumore;
6. risparmio energetico e ritenzione del calore.



Fra i sei requisiti essenziali è compreso il **"risparmio energetico e ritenzione del calore"**. Si tratta di un'affermazione di principio che genera importanti conseguenze: una serie di documenti interpretativi illustrano i requisiti che devono possedere materiali, impianti e loro componenti per assicurare alla costruzione questo requisito.

Comun.  *ANIT*

*La Direttiva 89 è stata sostituita dal **REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011***

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011

Con il presente Regolamento i requisiti sono diventati sette.

È stato infatti aggiunto il seguente: uso sostenibile delle risorse naturali.

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i **PRODOTTI DA COSTRUZIONE (89/106/CEE)**.

La direttiva individua i sei requisiti essenziali a cui devono essere conformi le opere di costruzione:

1. resistenza meccanica e stabilità;
2. sicurezza in caso di incendio;
3. igiene, salute e ambiente;
4. sicurezza nell'impiego;
5. protezione contro il rumore;
6. risparmio energetico e ritenzione del calore.

Fra i sei requisiti essenziali è compreso il "risparmio energetico e ritenzione del calore". Si tratta di un'affermazione di principio che genera importanti conseguenze: una serie di documenti interpretativi illustrano i requisiti che devono possedere materiali, impianti e loro componenti per assicurare alla costruzione questo requisito.

Relazione tra legislazione e normativa tecnica

abrogata dal 1° febbraio 2012

Direttiva 2002/91/EC sul rendimento energetico nell'edilizia

- ✓ Adozione di una metodologia di calcolo della prestazione energetica
- ✓ Definizione di requisiti energetici
- ✓ Certificazione energetica
- ✓ Ispezione degli impianti

DIRETTIVA 2010/31/UE SULLA "PRESTAZIONE ENERGETICA NELL'EDILIZIA"

Mandato al CEN

Normativa tecnica europea

Recepimento di norme CEN
UNI EN ISO 13790

Recepimento della Direttiva

DLgs 192/2005 + DLgs 311/2006

DPR 59/2009

DM 26/06/09

Adozione di norme tecniche nazionali

Normativa tecnica Nazionale
(UNI, DIN, FNOR, BSi...)

UNI TS 11300

Legislazione nazionale

DLgs 115/2008 (Dir.2006/32/CE)

abrogata dalla Direttiva 2012/27/UE

QUADRO TEMPORALE: CRONISTORIA DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE

Nello schema seguente è proposto il riassunto della cronistoria dei decreti italiani *inerenti il rendimento energetico in edilizia* di recepimento delle direttive europee o di modifica e attuazione dei decreti stessi.

INTRODUZIONE

In materia di efficienza energetica la Comunità Europea ha prima indicato ai Paesi membri la strada da percorrere con la **Direttiva 2002/91/CE** “Rendimento energetico nell’edilizia” detta anche EPBD, ovvero Energy Performance Buildings Directive, poi siamo passati al suo aggiornamento con la **Direttiva 2010/31/UE** (detta anche EPBD2) in vigore dal 9 luglio 2010.

L’Italia introduce nel proprio regolamento nazionale le indicazioni delle due direttive attraverso il **DLgs 192/05** (di recepimento della Direttiva 2002/91), il DLgs 311/06, il DPR 59/09 e il **Decreto Legge 63/13** (di recepimento della Direttiva 2010/31) convertito in legge il 3 agosto 2013 dalla **Legge 90/13**.

QUADRO TEMPORALE: CRONISTORIA DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE

Pubbli- cato	In vigore	Documento
4 gen 2002	4 gen 2002	<u>Direttiva 2002/91/CE</u> del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia. La direttiva detta la linea sulle nuove disposizioni in materia di efficienza energetica del sistema edificio-impianto che ogni Stato membro della Comunità Europea deve introdurre a livello nazionale entro il 4 gennaio 2006.
7 ott 2005	8 ott 2005	<u>DLgs 192/2005</u> "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia". Con questo documento la Repubblica Italiana introduce le nuove disposizioni europee all'interno dei regolamenti nazionali. Molti aspetti vengono però demandati a futuri decreti attuativi.
1 feb 2007	2 feb 2007	<u>DLgs 311/06</u> "Disposizioni correttive ed integrative al DLgs 192/05, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia". Il decreto modifica e integra il testo del DLgs 192/05.
3 lug 2008	4 lug 2008	<u>DLgs 115/2008</u> "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE". Il decreto introduce in Allegato III la definizione del "soggetto certificatore" valida a livello nazionale e l'obbligo di validazione dei software commerciali.
10 giu 2009	25 giu 2009	<u>DPR 59/09</u> "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del DLgs 192/05 concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia".
		Il documento è il primo dei decreti attuativi del DLgs 192/05 che introduce un nuovo quadro di disposizioni obbligatorie in sostituzione alle indicazioni "transitorie" dell'Allegato I del DLgs 192/05.
10 lug 2009	11 lug 2009	<u>DM 26/06/09</u> "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici". Il decreto attuativo del DLgs 192/05 definisce le metodologie per la predisposizione dell'Attestato di certificazione energetica.
18 giu 2010	9 lug 2010	<u>Direttiva 2010/31/UE</u> del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia (refusione). La direttiva aggiorna e integra i contenuti della Direttiva 2002/91/CE (che viene abrogata con effetto dal 1 febbraio 2012) obbligando gli Stati membri ad aggiornare i propri recepimenti nazionali.
28 mar 2011	29 mar 2011	<u>DLgs 28/2011</u> "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE". il documento modifica le regole sugli obblighi previsti per la copertura energetica da fonti rinnovabili (Art.11 e All.3) e per la certificazione energetica in sede di compravendita e locazione (Art. 13).

QUADRO TEMPORALE: CRONISTORIA DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE

13 dic 2012	28 dic 2012	DM 22/11/12 "Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”. Il decreto modifica le Linee Guida Nazionali e in particolare annulla la possibilità di autodichiarare l'edificio in classe G.
25 gen 2013	26 gen 2013	DM 22/11/12 "Modifica dell'Allegato A del DLgs 192/05 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”. Il decreto modifica l'Allegato A del DLgs 192/2005 "Ulteriori definizioni".
5 giu 2013	6 giu 2013	DL 63/2013 "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”. Con il Decreto viene recepita la Direttiva Europea 31/2010/UE. Il documento contiene le modifiche all DLgs 192/05 e la proroga degli incentivi fiscali.
27 giu 2013	28 giu 2013	DPR 74/13 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del DLgs 192/05”
27 giu 2013	12 lug 2013	DPR 75/13 "Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del DLgs 192/05”
3 ago 2013	4 ago 2013	Legge 90/13 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63”

Normative di riferimento per dare risposta a problematiche energetiche, con particolare riferimento agli edifici

- **LEGGE n. 10/91;**
- **DPR 412/93 e 551/99;**
- * **D.Lgs 31 MARZO 1998 N. 112;**

Normative di riferimento per dare risposta a problematiche energetiche, con particolare riferimento agli edifici

- ~~DIRETTIVA SAVE 2006/32/CE del 5 aprile 2006 (che aveva abrogato la vecchia Direttiva 93/76/EEC ed è stata recentemente sostituita dalla Direttiva 2012/27/UE);~~
- D.Lgs 30 Maggio 2008 N. 115 di recepimento

- * Dalla DIRETTIVA SAVE 2006/32/CE del 5 aprile 2006 (recentemente abrogata dalla Direttiva 2012/27/UE, anche se a partire dal 5 giugno 2014 ... e non tutta);

Esempi di misure di miglioramento dell'efficienza energetica ammissibili

Settori abitativo e terziario:

- a) riscaldamento e raffreddamento (ad esempio pompe di calore, nuove caldaie efficienti, installazione/aggiornamento efficiente di sistemi di teleriscaldamento e raffreddamento);
- b) isolamento e ventilazione (ad esempio isolamento delle cavità murarie e dei tetti, doppi/tripli vetri alle finestre, riscaldamento e raffreddamento passivo);
- c) acqua calda (ad esempio installazione di nuovi dispositivi, uso diretto ed efficiente per il riscaldamento degli ambienti, lavatrici);
- d) illuminazione (ad esempio nuove lampade e alimentatori a risparmio energetico, sistemi di controllo digitale, uso di rivelatori di movimento negli impianti di illuminazione degli edifici a uso commerciale);
- e) cottura e refrigerazione (ad esempio, nuovi apparecchi efficienti, sistemi di recupero del calore);
- f) altre attrezzature e apparecchi (ad esempio apparecchi di cogenerazione, nuovi dispositivi efficienti, sistemi di temporizzazione per l'uso ottimale dell'energia, riduzione delle perdite di energia in stand-by, installazione di condensatori per ridurre la potenza reattiva, trasformatori a basse perdite);
- g) generazione domestica di fonti di energia rinnovabile che consente di ridurre la quantità di energia acquistata (ad esempio applicazioni termiche dell'energia solare, acqua calda domestica, riscaldamento e raffreddamento degli ambienti a energia solare).

* Dalla DIRETTIVA SAVE 2006/32/CE del 5 aprile 2006 (recentemente abrogata dalla Direttiva 2012/27/UE, anche se a partire dal 5 giugno 2014 ... e non tutta);

4. Durata armonizzata delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica nei calcoli «bottom-up»

Alcune misure di miglioramento dell'efficienza energetica sono destinate a durare decenni mentre altre hanno durata più breve. L'elenco in appresso fornisce alcuni esempi della durata media delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica.

Isolamento dei sottotetti di abitazioni residenziali	30 anni
Isolamento dei muri cavi di abitazioni residenziali	40 anni
Vetri di tipo E-C (in m ²)	20 anni
Caldaie di tipo B-A	15 anni
Regolazione del riscaldamento — miglioramento con sostituzione della caldaia	15 anni
Lampade fluorescenti compatte — al dettaglio	16 anni

Fonte: Energy Efficiency Commitment 2005-2008, UK.

Normative di riferimento per dare risposta a problematiche energetiche, con particolare riferimento agli edifici

- **DIRETTIVA 2012/27/UE** del 25 ottobre 2012 (da recepire entro il 5 giugno 2014);

Si ricorda anche che i Piani d'Azione Nazionale dovranno essere pubblicati entro il 30 aprile 2014.

NOTA: *La Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.*

In particolare: la direttiva 2006/32/CE sarà abrogata dal 5 giugno 2014 (ad eccezione dell'art. 4, paragrafi da 1 a 4, e degli allegati I, III e IV, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto nazionale); l'art. 4, paragrafi da 1 a 4, e gli allegati I, III e IV della direttiva 2006/32/CE sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2017; la direttiva 2004/8/CE è abrogata dal 5 giugno 2014 (fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto nazionale).

*Quasi a sottolineare l'esigenza di una progettazione integrata, è recentemente entrata in vigore la **Direttiva 2010/31/UE** sull'efficienza energetica degli edifici, in seguito alla quale la Direttiva 2002/91/CE è stata abrogata dal 1° febbraio 2012.*

DIRETTIVA 2010/31/UE

IN PROPOSITO → si legge all'Articolo 9 – comma 1

Edifici a energia quasi zero

1. Gli Stati membri provvedono affinché:

a) entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero; e

b) a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero.

DIRETTIVA 2010/31/UE

Def.ne edificio a energia quasi zero

Si veda art. 2 comma 2:

.....

2) «edificio a energia quasi zero»: edificio ad altissima prestazione

energetica, determinata conformemente all'allegato I.

Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze;

DIRETTIVA 2010/31/UE

*È inoltre evidente e particolarmente significativo che la presente Direttiva rivolga la sua attenzione anche ad **edifici esistenti**.*

In tal caso:

..... si parla, art. 1, comma 2 c) dell'applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di:

*i) **edifici esistenti**, unità immobiliari ed elementi edilizi sottoposti a ristrutturazioni importanti;*

ii) elementi edilizi che fanno parte dell'involucro dell'edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell'involucro dell'edificio quando sono rinnovati o sostituiti; nonché

iii) sistemi tecnici per l'edilizia quando sono installati, sostituiti o sono oggetto di un intervento di miglioramento;

Con riferimento alla recente normativa energetica - D.Lgs n. 192/05 a cui aggiungere il recente D.Lgs. n. 311/07 - è facile riscontrare, proprio per l'edilizia esistente, l'aspetto che sembra limitare fortemente la capacità di affrontare concretamente il problema energetico:

Art. 3
(Ambito di intervento)
come modificato dall'art. 1, del DLgs 311/06

3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici **e di impianti:**
- a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, **nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;**
 - b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
 - c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
- c-bis) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.**

..... anche se possono essere fatte tante considerazioni che giustifichino interventi importanti indipendentemente dagli obblighi normativi.

Def.ne ristrutturazione importante

Si veda art. 2 comma 10:

.....

10) «ristrutturazione importante»: ristrutturazione di un edificio quando:

a) il costo complessivo della ristrutturazione per quanto riguarda l'involucro dell'edificio o i sistemi tecnici per l'edilizia supera il 25 % del valore dell'edificio, escluso il valore del terreno sul quale questo è situato;

oppure

b) la ristrutturazione riguarda più del 25 % della superficie dell'involucro dell'edificio;

gli Stati membri possono scegliere di applicare l'opzione di cui alla lettera a) o quella di cui alla lettera b);

Legge 90/2013 – Recepimento Dir. 2010/31/UE

Conversione, con modifiche, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63

L'introduzione della Direttiva 2010/31/UE ha segnato l'avvio di un nuovo iter legislativo intrapreso in Italia a partire dalla pubblicazione del Decreto Legge n. 63/2013.

Il decreto legge infatti non introduce grosse novità rispetto al quadro legislativo precedente, ma anticipa il percorso dei numerosi futuri decreti attuativi necessari al completamento del recepimento europeo, ovvero segnala che i decreti attuativi riguarderanno:

artt. 4, 4ter, 5, 6, 8

..... e, in modo particolare:

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (in G.U. n. 222 del 23 settembre 2005 - Suppl. Ord. n. 158) - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

L'obiettivo primario è "migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico" (art. 1 comma 1 – Finalità).

..... poi modificato con il:

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n.311 (in *G.U.* n. 26 del 1° febbraio 2007 - *Suppl. Ord. n. 26*) - Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

..... *che conserva le stesse "finalità", già precedentemente espresse dall'art. 1 comma 1.*

D.M. 26 giugno 2009 – modificato nel 2012

Decreto Ministeriale 26/06/2009 (GU n. 158 del 10/07/2009): Ministero dello Sviluppo economico - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

Art. 1

(Finalità e ambito di intervento)

1. Ai sensi dell' articolo 6, comma 9, e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e per le finalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, per una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa della certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, il presente decreto definisce:
 - a) le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
 - b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le Regioni.

NOTA: Si ricorda la modifica apportata dal Decreto 22 novembre 2012

PREMESSA

Il 13/12/2012, sulla Gazzetta ufficiale n. 290, viene pubblicato il Decreto 22 novembre 2012 il quale modifica il D.M. 26 giugno 2009; tra gli aggiornamenti più importanti vi è, all'art. 2 comma 4, l'abrogazione del paragrafo 9 dell'allegato A concernente l'autodichiarazione in classe G del proprietario dell'immobile (opzione contestata già più volte dalla Commissione Europea con richiami e comunicati - vedi Procedura di infrazione).

Art. 2

Modifiche all'Allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009

4. Il paragrafo 9 dell'allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009 concernente la l'autodichiarazione del proprietario, e' abrogato.

9. Autodichiarazione del proprietario

Per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m² e ai soli fini di cui al comma 1bis, dell'articolo 6, del decreto legislativo, mantenendo la garanzia di una corretta informazione dell'acquirente, il proprietario dell'edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell'immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che:

- l'edificio è di classe energetica G;
- i costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto alti;

Entro quindici giorni dalla data del rilascio di detta dichiarazione, il proprietario ne trasmette copia alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.

D.M. 22 novembre 2012

Dal 27 dicembre 2012 é in vigore il nuovo quadro normativo riguardante la certificazione energetica degli edifici. Con il D.M. 22 novembre 2012, (G.U. n.290 del 13/12/2012) sono state apportate alcune modifiche alle “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” contenute nel D.M. 26 giugno 2009.

NOTA: L’emanazione del testo si è reso necessario a causa del ricorso presentato il 19 luglio scorso alla Corte di Giustizia europea con la richiesta di condanna dell’Italia per attuazione incompleta e non conforme della direttiva 2002/91/CE (causa C-345/12).

Il decreto, inoltre, specifica in modo più completo il ruolo degli enti tecnici addetti alla qualificazione dei software commerciali per il calcolo della prestazione energetica e apporta alcune rettifiche agli allegati del decreto 26 giugno 2009.

D.P.R. n. 59/2009

D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59 (GU n. 132 del 10-6-2009):

Regolamento recante attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del DLG 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

Art. 4

(Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:
 - a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato B e della destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici;
 - b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato B e della destinazione d'uso degli edifici;

Osservazioni

Il nuovo provvedimento, che interviene sulla materia già regolata transitoriamente dall'Allegato I del D.Lgs. n.192/05, impatta, in ritardo di tre anni (il Governo l'avrebbe dovuto emanare entro il 6/2/2006), su un quadro regolatorio nel quale molte Regioni hanno già legiferato.

In forza della clausola di cedevolezza, sarà pertanto applicabile laddove le Regioni non hanno recepito autonomamente la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 - (GU n.149 del 27-6-2013)

Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs 192/2005

→ Art. 4.

Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:

.....

c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica.

L. 21 febbraio 2014, n. 9 (conversione Decreto Legge n. 145/2013 - Destinazione Italia)

Destinazione Italia: sale da 64 a 80 ore la durata minima dei corsi, aumentano lauree e diplomi che fanno bypassare i percorsi formativi

Per diventare certificatore energetico degli edifici si dovrà frequentare un corso della durata minima di 80 ore. La maggior parte dei professionisti potrà però evitarlo.

Sono queste le novità contenute nel ddl Destinazione Italia (ddl Destinazione Italia), approvato ieri dalla Camera, che modifica il DPR 75/2013, Regolamento sui requisiti professionali dei certificatori energetici degli edifici, rivedendo non solo la durata dei corsi di formazione, ma aumentando anche le lauree e i diplomi in possesso dei quali è possibile accedere alla professione senza dover affrontare una formazione supplementare.

L. 21 febbraio 2014, n. 9 (conversione D.L. n. 145/2013 - Destinazione Italia

In base alla normativa vigente, la certificazione è competenza esclusiva di un tecnico abilitato che può operare da solo (libero professionista o associato) o alle dipendenze di:

- enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico che operano nel settore dell'energia e dell'edilizia;***
- organismi pubblici e privati d'ispezione nel settore delle costruzioni edili, delle opere di ingegneria civile e di impiantistica, accreditati presso l'organismo nazionale o un suo equivalente europeo;***
- società di servizi energetici (Esco).***

I tecnici devono essere iscritti ad un ordine o collegio professionale e abilitati alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.

Il ddl Destinazione Italia è intervenuto sul Dpr 75/2013 ampliando le categorie di laureati e diplomati che accedono direttamente alla professione di certificatore energetico senza seguire alcun percorso formativo aggiuntivo.